



Tribunale di Piacenza

Sezione Civile

Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

BRUNO MAUGERI [C.F. MGRBRN56M13H501P], elettivamente domiciliato in VIA
SAN GIOVANNI 7 BORGOMANERO

con l'avv. **ALESSANDRO ROSSI**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da BRUNO MAUGERI il
14/12/2021;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., AVV. BORLENGHI MARIACRISTINA;
ritenuto che dall'esame del ricorso e dalla documentazione allegata emerga come il debitore si
trovi in uno stato di sovraindebitamento; in quanto dall'elenco creditori prodotto e dall'analisi
dei rapporti di debito esistenti emerge una situazione debitoria complessiva pari a euro
1.831.722,70, al netto delle spese prededucibili di procedura;

Ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori
nell'ultimo quinquennio; dall'esame della ispezione ipotecaria l'O.C.C. ha verificato che il
dott. Maugeri non ha posto in essere, negli ultimi 5 anni atti dispositivi del proprio patrimonio
immobiliare a favore di terzi; sono state evidenziate delle operazioni sospette relative ai
movimenti bancari emerse dall'esame degli estratti conto, le quali tuttavia, allo stato, non
appaiono avere la intensità tale da integrare la fattispecie della frode ai creditori¹ (tenuto conto
soprattutto dell'ammontare degli importi in questione);

Precisato che i pignoramenti eseguiti sui beni del debitore non sono opponibili alla procedura
di liquidazione qui in esame, essendo tale procedura concorsuale c.d. "minore" assoggettata ai
principi di universalità oggettiva e soggettiva, con conseguente applicabilità analogica dell'art.
44 l.F. sicché vale la regola dell'inopponibilità alla procedura, dal momento di apertura, della
assegnazione disposta in sede esecutiva; ne consegue che tutte le somme pignorate o
assegnate che non siano state oggetto, prima dell'apertura della presente procedura, di

¹ Cfr anche Trib. Ravenna 14 Ottobre 2021 "Con riferimento agli atti in frode, la verifica di meritevolezza
ancora testualmente prevista dall'art. 14 quinquies l. 3/2012 deve coordinarsi con l'introduzione della
legittimazione attiva del liquidatore all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di eventuali atti



concreta attribuzione al creditore pignorante/assegnatario devono essere integralmente svincolate in favore del Liquidatore e acquisite all'attivo²;

Osservato che nella determinazione del limite di reddito ex art. 14 quinquies, II comma, lett. f) da escludere dalla liquidazione, risulta opportuno rifarsi ai seguenti parametri;

- a) Il reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, viene ottenuto sommando all'importo dell'assegno sociale³ il valore dell'assegno familiare garantito in base al numero di membri del nucleo familiare del debitore⁴, così come esposto nelle tabelle INPS (tenuto conto del livello minimo di reddito);
- b) Quanto alle spese indicate come necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, si terranno in considerazione unicamente le spese non voluttuarie - *identificate, a titolo indicativo, nelle spese mediche, spese per trasporti necessari, canoni per l'alloggio, spese per utenze* –; In merito alle spese correnti necessarie per il sostentamento del ricorrente, l'elenco delle spese mensili allegato dal debitore è stato ritenuto veritiero e sostenibile dall'OCC analizzando gli estratti conto bancari del debitore dallo stesso messi a disposizione oltre ad alcuni documenti attestanti il sostenimento dei relativi costi;
- c) Il reddito individuato deve essere tuttavia considerato quale reddito netto, sicché nella cifra non devono essere inclusi gli oneri tributari che il debitore dovrà sostenere per la produzione di tale reddito e le altre tasse/tributi relativi a beni acquisiti all'attivo⁵, trattandosi di oneri prededucibili a carico della procedura;

Ritenuto che, in conclusione la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

P.Q.M.

- 1) **Nomina** quale Liquidatore l'avv. MATTEO BOZZINI;
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente

dispositivi, assumendo perciò il concetto di frode un termine molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto."

² cfr. anche Tribunale Forlì, 07/01/2021.

³ L'importo dell'assegno per il 2021 è pari a **460,28 euro** per 13 mensilità.

⁴ Per il 2021, di rappresenta a titolo esemplificativo che l'assegno per un nucleo familiare di tre soggetti è pari a euro 137,50, mentre per un nucleo di quattro membri è pari a euro 258,33.

⁵ Come l'IMU. La TARI, invece, deve essere inclusa in quanto tassa per i servizi comunali effettuati in favore della persona fisica.



decreto; Autorizza il Liquidatore alo subentro nelle procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti per far valere i diritti della massa;

- 3) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 4) **Ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, su tutti i beni immobili e mobili registrati di proprietà del debitore BRUNO MAUGERI;
- 5) **Ordina** la consegna / il rilascio di tutti beni mobili facenti parte del patrimonio del debitore, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) Ritenuto che ricorrano i gravi e giustificati motivi previsti dall'art. 14 novies, Il comma - in considerazione del fatto che tale bene è necessario al debitore al fine di svolgere la propria attività lavorativa - autorizza il debitore ad utilizzare l'autovettura VOLVO XC70 tg. CH783MG; le spese e le imposte necessarie al mantenimento di tale bene saranno sostenute dal debitore e la relativa quota sarà inclusa nel reddito necessario al mantenimento ex art. 14 quinquies;
- 7) Esaminati atti e documenti, **dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, Il comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € **1.750,0** nette mensili;
- 8) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Piacenza, 07/02/2022

Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti